

*Roma 3 aprile 2006*

***OGGETTO: Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative –  
Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005***

## INDICE

1. GENERALITA' .....	3
2. IMPOSTA DI BOLLO.....	5
2.1. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo.....	6
2.2.1 Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale.....	7
2.2.2 Imposta di bollo dovuta in misura fissa .....	7
2.2.3 Decorrenza.....	10
2.3 Modifiche all'imposta di bollo apportate dalla legge finanziaria 2005 e dal decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7.....	11
2.3.1 Decorrenza.....	15
2.4 Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo disposti dal D.M. 24 maggio 2005.....	15
2.4.1 Decorrenza.....	17
2.5 Imposta corrisposta in modo straordinario.....	18
3 AUMENTO DELLA MISURA FISSA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE.....	21
4 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.....	24

## 1. Generalità

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai seguenti provvedimenti legislativi:

- a) decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 - convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191<sup>1</sup>;

---

### <sup>1</sup> **Articolo 1-bis, comma 10 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168**

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, primo comma; dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente:

"3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";

- b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

"Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";

- c) all'articolo 39:

1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";

- 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

- a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo";

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

- 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";

- 2) all'articolo 1:

2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";

b) legge 30 dicembre 2004, n. 311 ( legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 300<sup>2</sup>;

---

2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:

"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da societa' di persone, euro 45;

c) se presentate da societa' di capitali, euro 50";

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta '100 e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";

4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";

5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";

6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a)."

<sup>2</sup> **Comma 300 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2005 come modificato dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7**

300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1 giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1 febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e

- c) decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, articolo 7<sup>3</sup>, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43;
- d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.

Le modifiche menzionate tendono a semplificare la determinazione e il pagamento dell'imposta di bollo, anche a seguito dell'introduzione e dello sviluppo di procedure informatiche e telematiche utilizzate dall'utenza.

Ai paragrafi 3 e 4 vengono illustrati gli adeguamenti degli importi fissi dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, di cui al citato decreto legge n. 7 del 2005, che ha modificato il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005.

## **2. Imposta di bollo**

L'imposta di bollo ha recentemente subito ampie modifiche che hanno inteso, tra l'altro, semplificarne le modalità di pagamento, eliminando l'uso delle marche da bollo.

In sostituzione delle marche, il D.L. n. 168 del 2004 ha previsto l'uso di un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate, dietro pagamento dell'imposta.

---

per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

<sup>3</sup> **articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, comma 2**

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, n.3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.

Con lo stesso provvedimento legislativo sono state modificate anche alcune voci della tariffa, con conversione in euro dei relativi importi. E' stata, altresì, previsto il pagamento dell'imposta in misura proporzionale (12, 11, 9 o 0,1 per mille) in tutti i casi in cui l'imposta era commisurata ad un determinato importo o frazione dello stesso (12, 11, 9 lire per ogni mille lire o frazione di mille lire o 100 lire per ogni milione di lire o frazione di milione).

Successivamente, la finanziaria del 2005, ha aggiornato, tra l'altro, gli importi fissi dell'imposta di bollo.

Il comma 300 della legge finanziaria sopra richiamato è stato modificato dall'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, che nell'allegato 2-*quater* ha elencato i nuovi importi della tariffa dell'imposta di bollo.

Nei successivi sottoparagrafi, dopo aver brevemente illustrato le nuove modalità di pagamento e le modifiche all'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale, saranno separatamente trattate le modifiche apportate alla misura fissa dell'imposta e le relative decorrenze.

### *2.1. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo*

L'articolo 1-*bis*, comma 10 (aggiunto dalla legge di conversione n. 191 del 2004) del decreto legge n. 168 del 2004, ha introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2004 - giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione - le seguenti modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo:

- all'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ha aggiunto il comma 3-*bis*, che prevede una nuova modalità di pagamento dell'imposta: in luogo delle marche da bollo, si prevede “*il pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno...*”.

Come stabilito nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, emanato in attuazione dell’articolo 4 del d.P.R. n. 642 del 1972, la nuova modalità di pagamento è in vigore dal 1° giugno 2005.

- Ha modificato il disposto dell’articolo 39 del menzionato d.P.R. individuando i soggetti (rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati al 30 giugno 2004 alla vendita di valori bollati) presso i quali è possibile eseguire il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche, e l’aggio spettante ai medesimi.

### *2.2.1 Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale*

Gli articoli 6, 10 e 29 della tariffa – parte prima - (approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196) stabilivano la misura dell’imposta per ogni mille lire o milione di lire e frazione degli stessi (ad esempio, per le cambiali emesse e pagabili nello Stato l’imposta era dovuta nella misura di lire 12 per ogni mille lire o frazione di mille lire). Per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 168 del 2004 sono state introdotte aliquote proporzionali (per le stesse cambiali, pertanto, l’imposta è del 12 per mille) che comportano semplificazioni per il contribuente sia nel calcolo dell’imposta che nel versamento della stessa.

### *2.2.2 Imposta di bollo dovuta in misura fissa*

L’articolo 1-*bis*, comma 10, del decreto legge n. 168 del 2004 ha introdotto le seguenti modifiche alla tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972:

- in primo luogo ha stabilito che l’imposta di bollo dovuta fin dall’origine o in caso d’uso, è elevata da 10,33 euro (lire 20.000) a 11 euro;
- ha quindi stabilito in 176 euro l’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-*bis*, della tariffa, parte prima, dovuta per “*atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro*

*copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile ..."* ;

- ha infine rideterminato l'imposta dovuta per *"domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ..."* (articolo 1, comma 1-ter) - precedentemente stabilita in 41,32 euro - nelle misure di 32 euro se presentate da ditte individuali, 45 euro se presentate da società di persone e 50 euro se presentate da società di capitali.

Le domande, le denunce e gli atti assolvono l'imposta di bollo nella misura di 11 euro per ogni foglio, se presentati da imprenditori individuali senza avvalersi del supporto informatico o telematico [ad esempio per i documenti presentati all'Ufficio del registro delle imprese, utilizzando la modulistica del sistema "Fedra" e per gli adempimenti a carico degli artigiani presso la commissione provinciale per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443)].

Ai documenti presentati in formato telematico dalle società cooperative, dagli enti pubblici economici e dai consorzi è applicabile il medesimo trattamento previsto per le società di capitali, con pagamento dell'imposta nella misura di euro 50.

Non influisce sulla misura dell'imposta la circostanza che l'adempimento – ad esempio la denuncia degli atti previsti dall'articolo 2556 del c.c. (contratti di trasferimento o di godimento dell'azienda) - sia eseguito dal notaio; ciò che rileva è la natura del soggetto nel cui interesse l'adempimento viene eseguito.

Nell'eventualità, infine, che l'adempimento riguardi denunce, domande o atti relativi ad operazioni tra soggetti per i quali l'imposta di

bollo è dovuta in misura diversa, l'imposta è assolta secondo l'importo più elevato;

ha modificato l'imposta da corrispondere, ai sensi dell'articolo 14 della tariffa, sulle *“ricevute, lettere e ricevute di accredito e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale ...”* precedentemente fissata nelle misure di euro 0,52 (lire 1.000) per somme non superiore a lire 100.000 e di euro 1,03 (lire 2.000) per somme superiori a lire 100.000 e fino a lire 250.000. I primi due importi sono stati sostituiti dall'unica misura di euro 1,29 quando la somma non supera euro 129,11;

- ha abrogato gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a) della tariffa in argomento.

Pertanto, non è più dovuta fin dall'origine l'imposta di bollo su:

- *“duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 (cambiali e titoli equivalenti emessi in relazione ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e in relazione a operazioni di credito all'esportazione) e 7 (note di pegno, delegazioni, ordini in derrate ecc.) della presente tariffa”* (art. 8 tariffa);
- *“buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000”*(art. 15 tariffa);

e non è più dovuta l'imposta in caso d'uso per:

- *“assegni circolari”* provenienti dall'estero (art. 29, comma 1, lett. a) tariffa parte seconda).

### 2.2.3. Decorrenza

a) L'aumento degli importi disposto dal d.l. 168 è applicabile agli atti, ai documenti, ai registri alle istanze, soggetti all'imposta sin dall'origine, posti in essere a partire dal 1° agosto 2004.

Nel caso di registrazione per via telematica, la nuova misura d'imposta si applica agli atti registrati a decorrere dal 1° agosto 2004, anche se stipulati anteriormente a tale data. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, infatti, *“L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità...”*.

L'importo dell'imposta di bollo da corrispondere in misura forfetaria è individuato in base al momento in cui il notaio richiede - con l'invio del file costituito dal modello unico informatico - la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9).

Analogamente, i nuovi importi dell'imposta previsti dall'articolo 1-*ter* della tariffa sono dovuti per *“domande, denuncie ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ...”* trasmesse per via telematica a partire dal 1° agosto 2004;

b) quando l'imposta è dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto qualora *“l'uso” (ossia la presentazione degli atti, di documenti e dei registri per la registrazione)* che viene fatta a partire dal 1° agosto 2004, indipendentemente dal momento in cui gli atti, documenti, registri, istanze, siano stati formati.

Per quanto riguarda la carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e registri già bollati in modo straordinario e interamente in bianco alla data del 1° agosto 2004, l'imposta dovuta in relazione all'uso dei medesimi doveva essere integrata fino a concorrenza dei nuovi importi, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Peraltro, come si dirà anche in seguito, a partire dal 1° giugno 2005, l'eventuale integrazione dell'imposta può effettuarsi a mezzo di

versamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascia apposito contrassegno.

2.3. *Modifiche all’imposta di bollo apportate dalla legge finanziaria 2005, (articolo 1, comma 300) e dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7*

L’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (*Disposizioni in materia di imposte di bollo e sulle concessioni governative*), modificando il comma 300 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005, e ha aumentato l’imposta di bollo relativamente agli atti indicati nell’allegato 2-*quater*. Ha altresì modificato l’imposta per “...l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto” di cui al punto 2 dello stesso allegato.

In particolare, modificando la tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’allegato 2-*quater* punto 1 del citato D.L. n. 7 del 2/05/2005, ha previsto che:

- ❖ nell’articolo 1, comma 1-*bis*, della tariffa, parte prima, l’imposta di bollo dovuta per “*atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche ...*” è fissata in 230,00 euro;
- ❖ al comma 1-*ter* dello stesso articolo, l’imposta dovuta per “*domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ...*”, è rideterminata nelle misure di 42,00 euro se presentate da ditte individuali, 59,00 euro se presentate da società di persone e 65,00 euro se presentate da società di capitali;
- ❖ nell’articolo 13, comma 2-*bis*, l’imposta dovuta per “*Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale...*” è stabilita per ogni esemplare nella misura di 22,80 euro con periodicità annuale, 11,40 euro con periodicità

semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile.

L'imposta di bollo prevista dalla nota 3-*bis*, per i clienti diversi da persona fisica, è stata rideterminata rispettivamente in 26,40 (annuale), 13,20 (semestrale), 6,60 (trimestrale) e 2,20 (mensile) euro in relazione alla periodicità dell'estratto conto;

- ❖ nell'articolo 20, comma 3, della tariffa, l'imposta di bollo per il *“Provvedimento del Tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile”*, stabilita precedentemente nella misura di Lire 80.000, è ora fissata in 54,00 euro. Il relativo procedimento è ricompreso tra quelli che, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono assoggettati al regime del contributo unificato; conseguentemente ai relativi atti e provvedimenti, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali<sup>4</sup> (art. 18 T.U. spese di giustizia) non si applica l'imposta di bollo.

L'introduzione di determinati servizi telematici a valore aggiunto (allegato 2-*quater* punto 2) ha comportato la necessità di modificare la tariffa parte prima, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, come di seguito specificato:

- ❖ all'articolo 1, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il comma 1-*quater*, con specificazione delle modalità di pagamento, e relativa nota, prevedendosi che, per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale, compresi gli allegati, presentate alle Camere di Commercio e

---

<sup>4</sup>Nella circolare n. 70/E del 2002 è precisato “Analizzandoli singolarmente possono essere ritenuti: 'antecedenti' a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale; 'necessari': gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali, anche se non hanno la stessa natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità); 'funzionali': gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

all'Ufficio Brevetti per via telematica o consegnati su supporto informatico, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di:

- 42,00 euro per ogni domanda di concessione o registrazione di ciascuna privativa;
- 85,00 euro per ogni istanza di trascrizione comprensiva di allegati;
- 15,00 euro per ogni istanza di annotazione e per quelle diverse dalle precedenti.

In proposito è precisato che l'imposta è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di Commercio ed è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico;

- ❖ all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il comma *2-bis*, con specificazione delle modalità di pagamento, e relativa nota. Il comma stabilisce l'imposta di bollo nella misura di 59,00 euro per *“Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 (registro generale del conservatore) del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis (Atti relativi a diritti sugli immobili e relative formalità eseguite per via telematica) e dall'articolo 4, comma 1-bis (certificati di successione e relative formalità eseguite per via telematica)”*. E' altresì stabilito che la predetta imposta fissa *“...è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente Ufficio dell'Agenzia del territorio”*, all'atto della richiesta della formalità;
- ❖ all'articolo 4 sono stati aggiunti due commi, con specificazione delle modalità di pagamento, e relative note:
  - il comma *1-bis* prevede l'imposta di 85,00 euro per *“Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari*

*trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile (registro generale del conservatore)". L'imposta è assolta utilizzando il modello F23 con il quale sono corrisposte le imposte ipotecarie e catastali. La misura cumulativa dell'imposta di euro 85,00 deve essere corrisposta "...all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti";*

- il comma 1-ter stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 28,00 per *"Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità"*. Tale imposta fissa è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta dei predetti certificati, copie ed estratti ed è assolta *"... in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente Ufficio dell'Agenzia del territorio"*. La stessa è dovuta all'atto della richiesta;

- ❖ all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, che prevede l'imposta nella misura di euro 24,00 per *"Ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie"*. Tale imposta, dovuta in misura forfetaria per ciascun atto, è assolta *"...tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato"*, all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

### 2.3.1 Decorrenza

Per espressa previsione del comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 le modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo sopra illustrate hanno effetto dal 1° febbraio 2005.

In particolare, i nuovi importi si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 1° febbraio 2005; i medesimi atti, se formati in data anteriore, scontano pertanto l'imposta nel minore importo previsto prima delle modifiche in esame, anche se registrati per via telematica dopo il 1 febbraio 2005.

I nuovi importi, inoltre, si applicano alle domande e agli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate, di cui all'articolo 1, comma 1-ter della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, presentati per via telematica all'ufficio del registro delle imprese dal 1° febbraio 2005. Infatti, la nota 1-ter allo stesso articolo precisa che *“L'imposta è dovuta (...) all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico”*.

I nuovi importi sono dovuti per gli estratti conto e per le comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all'articolo 13, comma 2-bis emessi a decorrere dal 1° febbraio 2005. A tal fine è rilevante la data di invio degli estratti conto e delle comunicazioni, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento.

### 2.4 Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo disposto dal D.M. 24 maggio 2005

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 – in attuazione dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha aggiornato alcuni importi in misura fissa dell'imposta di bollo.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto ha disposto che *“L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle*

*disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato a euro 14,62”.*

Il comma 2, lettera a), dello stesso articolo ha aggiornato l'importo dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della tariffa (Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti – Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme) da lire 2.500 a euro 1,81.

Il comma 2, lettera b), ha aggiornato gli importi dell'imposta dovuta sui documenti indicati dall'articolo 14 della tariffa (Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento...); a seguito di tali modifiche i nuovi importi sono i seguenti:

euro 1,81 per le ricevute di ammontare non superiore a euro 129,11;

euro 2,58 per le ricevute di ammontare fino a euro 258,23;

euro 4,65 per le ricevute di ammontare fino a euro 516,46;

euro 6,80 per le ricevute di ammontare superiore a euro 516,46.

Il comma 2, lettera c), infine, ha aggiornato l'importo dell'imposta prevista dall'articolo 28 della tariffa da lire 600 a euro 0,52. Tale importo è dovuto per tutti i documenti indicati nell'articolo 28 (Tipi, disegni calcoli, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli e altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere), soltanto in caso d'uso, vale a dire quando tali documenti sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione.

Gli atti, documenti e registri per i quali l'imposta è dovuta nella nuova misura di euro 14,62 sono quelli per i quali la normativa antecedente al decreto ministeriale del 24 maggio 2005 prevedeva l'imposta nella misura di euro 11,00.

Gli atti di maggior rilievo interessati dall'aumento sono quelli indicati:

- dall'articolo 1 della tariffa: atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;

- dall'articolo 2: scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;

- dall'articolo 3: istanze, petizioni, ricorsi, e relative memorie diretti agli uffici dell'amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento;

- dall'articolo 4: Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme a coloro che ne abbiano fatto richiesta;

- dall'articolo 16: libro giornale e libro degli inventari.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, l'articolo 16 della tariffa per i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, prevedeva una maggiorazione dell'imposta di euro 11. In considerazione dell'ampiezza della norma di cui all'articolo 1, comma 1, del DM 24 maggio 2005, che dispone l'aumento di tutti gli importi prima stabiliti nella misura di euro 11, si ritiene che anche la maggiorazione dell'imposta di bollo di cui al menzionato articolo 16 della tariffa sia rideterminata nella misura di euro 14, 62.

#### *2.4.1 Decorrenza*

Per espressa previsione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 le modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo sopra illustrate hanno effetto dal 1° giugno 2005.

La modifica normativa ha efficacia per tutti gli atti, i documenti, i registri, le istanze soggetti all'imposta sin dall'origine posti in essere a partire dal 1° giugno 2005. Quando l'imposta è dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto

qualora l' "uso" si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atti stessi sono formati.

Per effetto degli aumenti sopra precisati, l'imposta di bollo già corrisposta per carta bollata, moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché libri e registri già bollati in modo straordinario, interamente in bianco alla data del 1° giugno 2005, deve essere integrata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, prima dell'uso mediante:

- applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni;
- applicazione dell'apposito contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate (cfr. nota 3).

Per i libri e registri di cui all'articolo 16 della tariffa è il caso di precisare che l'imposta di bollo può essere assolta per ogni cento pagine o frazione di esse, per cui la nuova misura si applica per i blocchi di cento pagine che vengono utilizzati a partire dal 1° giugno. Se l'imposta relativa ai libri e registri o ai singoli blocchi di 100 pagine è stata assolta anteriormente alla data del 1° giugno, ma gli stessi libri o blocchi vengono utilizzati dopo tale data, è necessario integrare l'imposta già assolta fino a concorrenza della nuova misura.

Al contrario, l'integrazione non è dovuta per i libri o blocchi già posti in uso alla data del 1° giugno anche se parzialmente utilizzati.

### *2.5 Imposta corrisposta in modo straordinario*

L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa - corrisposte in modo straordinario mediante marche da bollo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - dal 1° giugno 2005 "...sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

*definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.”* (cfr. punto 2.1).

In attuazione della norma sopra citata è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, che ha definito le caratteristiche del contrassegno e precisato che le relative modalità d’uso sono le stesse delle marche da bollo che il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti.

Il contrassegno, stampato su supporto autoadesivo prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – dimensioni 55 x 40 mm. - contiene l’intestazione del Ministero dell’economia e delle finanze, il logo dell’Agenzia delle entrate, un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità, la data di emissione, la denominazione e il valore facciale.

Il provvedimento del 5 maggio 2005 del Direttore dell’Agenzia ha definito le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate.

Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, si ritiene che l’annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali).

Negli altri casi, invece, si può omettere l’annullamento poiché il contrassegno contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile.

La disciplina dell’imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto d.P.R. che dispone *“Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e*

*del bollo a punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione*". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all'utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi.

In assenza di disposizioni normative che limitino le funzioni delle "emettitrici", deve ammettersi la possibilità di richiedere l'emissione di contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.

Circa le modalità di utilizzo del contrassegno per integrare il valore dei foglietti cambiari, si ritiene che la differenza tra l'imposta dovuta e il taglio dell'apposita carta bollata possa essere interamente corrisposta con l'uso di un unico contrassegno senza limiti di valore; non è più attuale, infatti, la disposizione che limitava l'uso delle marche da bollo nelle cambiali prevedendo il "*...visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo*". Circa l'annullamento del contrassegno nelle cambiali si rinvia a quanto specificato in precedenza.

Si richiama l'attenzione degli utenti sulla necessità di evitare l'esposizione dei contrassegni a fonti di calore (quali ad esempio le stampanti laser) per evitare l'alterazione del colore o il deterioramento degli elementi essenziali del contrassegno (valore, codici di controllo, ecc.), che sono stampati in sede di emissione dai terminali di cui sono dotati gli intermediari autorizzati.

Si fa presente che un improprio utilizzo dei contrassegni potrebbe dar luogo ad un deterioramento tale da comportare l'invalidità del contrassegno, conseguente all'impossibilità di riconoscere i dati riportati sullo stesso. Conseguenza dell'invalidità del contrassegno è il non assolvimento dell'imposta di bollo.

### **3. Aumento della misura fissa delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale**

Il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria, a seguito delle modifiche recate dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, dispone che *“Gli importi fissi dell'imposta di registro, (...) dell'imposta ipotecaria e catastale, (...) sono aggiornati, (...) secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. (...)”*

*Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data...”*

L'allegato 2-bis alla legge finanziaria per il 2005 (*Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale*) al punto 1. eleva a euro 168,00 la misura delle imposte fisse (precedentemente stabilita in euro 129,11), disponendo che *“L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari a euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro”*.

Inoltre, al punto 2, apporta le seguenti modifiche alla tariffa parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro:

- a) nelle note all'articolo 5, relative alle locazioni e affitti di beni immobili, la misura fissa di lire “100.000” è sostituita con quella di “euro 67,00”;
- b) gli importi previsti dall'articolo 7 della stessa tariffa, per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto unità da diporto, sono fissati nelle misure di seguito precisate:
  - f) unità da diporto:
    - 1) natanti:

- |  |   |
|--|---|
| a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro      | 71,00 (in luogo di<br>lire 105.000)           |
| b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro       | 142,00 (in luogo di<br>lire 210.000)          |
| 2) imbarcazioni:                                       |   |
| a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro     | 404,00 (in luogo di<br>lire 600.000)          |
| b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro   | 607,00 (in luogo<br>di lire 900.000)          |
| c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro | 809,00 (in luogo<br>di lire 1.200.000)        |
| d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro  | 1.011,00 (in<br>luogo di lire<br>1.500.000)   |
| 3) navi  | euro 5.055,00 (in luogo<br>di lire 7.500.000) |

Circa la decorrenza degli aumenti sopra precisati, si osserva che la nuova misura di euro 67,00 dell'imposta fissa di registro, di cui al citato articolo 5 della tariffa, parte prima, del relativo testo unico, si applica ai contratti di locazione registrati dal 1° febbraio 2005 (scritture private non autenticate e denuncia dei contratti verbali) – indipendentemente dalla modalità di registrazione del contratto (procedura telematica o su supporto cartaceo) e anche se stipulati in data antecedente. Tale affermazione è basata sul dato testuale della norma, che fissa al 1° febbraio 2005 la decorrenza degli aumenti “...*per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data...*”.

Le nuove misure di euro 168,00 per le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire dal 1° febbraio 2005, come desumibile dal citato comma 300, secondo cui “...*Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data...*”. Pertanto, al fine di stabilire l'ammontare delle imposte fisse dovute non influisce la modalità di esecuzione della registrazione (per via

telematica o su supporto cartaceo). Non rileva, in particolare, la data in cui il notaio richiede, con l'invio del modello unico informatico, la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9).

Anche l'imposta di bollo dovuta nella misura forfetaria di euro 230,00, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, della tariffa parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, (atti rogati, ricevuti o autenticati da notai relativi a diritti sugli immobili) si applica agli atti formati a decorrere dal 1° febbraio 2005 (cfr. punto 2.6).

La nuova misura di euro 168,00 delle imposte fisse ipotecaria e catastale si applica alle dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005. Ciò in quanto, il comma 300 in commento non contiene alcun riferimento specifico alle dichiarazioni di successione. Pertanto, al fine di stabilire la decorrenza dei nuovi importi fissi delle imposte ipotecaria e catastale da applicare alle dichiarazioni di successione, occorre considerare il presupposto impositivo di tali imposte visto che per le stesse dichiarazioni non è più dovuta l'imposta sulle successioni. Orbene, poiché l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali - d.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 - assoggetta all'imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l'articolo 10 assoggetta all'imposta catastale le volture, tali imposte sono dovute nella misura prevista alla data in cui tali formalità sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Da tali precisazioni consegue che, alle dichiarazioni di successione per le quali non è dovuta l'imposta sulle successioni (quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001 – data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l'imposta), presentate a partire dal 1° febbraio 2005, si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.

#### 4. Tasse sulle concessione governative

Il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria, per effetto delle modifiche recate dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, ha introdotto aumenti alla tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, tali aumenti sono indicati nell'allegato 2-ter alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ad eccezione delle tasse sulle concessioni governative attualmente corrisposte in modo straordinario (mediante marche).

Dal 1° giugno 2005, tali marche, ai sensi del secondo comma, dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005 - analogamente a quanto precisato per l'imposta di bollo - *“...sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell' articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni .”*(cfr. punti 2.1 e 2.9).

La nuova modalità telematica di pagamento delle tasse di concessione governative non si applica ai seguenti atti:

- ❖ il rilascio del passaporto (art. 1 della tariffa);
- ❖ la licenza per porto di pistole e licenza per porto di fucile nella misura ridotta per guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione (articolo 4, nota 2; articolo 5, nota 2);
- ❖ gli abbonamenti alle diffusioni televisive (articolo 17.1 lettera a) della tariffa);
- ❖ licenze o documenti sostitutivi per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 21 della tariffa);

❖ bollatura e numerazione di libri o registri da parte di società di capitali (articolo 23, nota n. 3).

Si evidenzia che il sopravvenuto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 – in attuazione dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - ha aggiornato gli importi delle tasse sulle concessioni governative relative al rilascio del passaporto.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha modificato la tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nel modo seguente:

- a) *le parole 'Ammontare delle tasse in lire', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti 'Ammontare delle tasse in euro';*
- b) *all'art. 1, lettera a), la parola '60.000' è sostituita dalla seguente: '40,29';*
- c) *all'art. 1, lettera b), la parola '4.000' è sostituita dalla seguente: '2,58'.*

In pratica per i passaporti rilasciati o rinnovati dopo il 1° giugno 2005 devono essere corrisposte – prima che gli stessi siano utilizzati - le nuove misure di tassa sulle concessioni governative previste dal decreto ministeriale del 24 maggio.

Alla presente circolare, per facilità di lettura, è allegata la tariffa degli atti soggetti a tassa di concessione governativa per i quali a decorrere dal 1° febbraio 2005 e, limitatamente al rilascio del passaporto, dal 1° giugno 2005, sono dovuti i nuovi importi.

**Articolo 1**

a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)	40,29
tassa annuale	40,29
b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10)	2,58

## Note

1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.
4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.
7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
  - 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
  - 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
  - 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
  - 4) dagli indigenti.

**Articolo 2**

1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile)	120.000
--	---------

## Note

1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998

**Articolo 3**

1. Iscrizioni nel registro e delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

a) atto costitutivo  
500.000

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile  
250.000

2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)

250.000

## Note

1. (soppresso).

2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.

3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998

#### Articolo 4

1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 ..... 115,00

Note:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

#### Articolo 5

1. Licenza di porto di fucile anche anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale..... 168,00

Note:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

#### Articolo 6

1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco:

tassa di rilascio e per ogni anno di validità .....	539.200,00
--	------------

Note:

1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.

#### Articolo 7

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Licenza per l'esercizio di<br>attività relative a metalli<br>preziosi (articolo 127 del testo<br>unico 18 giugno 1931, n. 773 e art.<br>244, primo comma, del regolamento 6<br>maggio 1940, n. 635): tassa di<br>rilascio e per il rinnovo: |        |
| a) fabbricanti di oggetti<br>preziosi ed esercenti di<br>industrie o arti affini.....  | 404,00 |
| b) commercianti e mediatori di<br>oggetti preziosi, nonché<br>fabbricanti, commercianti ed<br>esercenti stranieri che<br>intendono esercitare nello Stato<br>il commercio di oggetti preziosi<br>da essi importati.....                        | 270,00 |
| c) agenti, rappresentanti, commessi<br>viaggiatori e piazzisti dei<br>fabbricanti, commercianti ed<br>esercenti stranieri di cui alla<br>lettera b), che esercitano nello<br>Stato il commercio di preziosi.....                               | 81,00  |
| d) cesellatori, orafi e<br>incastratori di pietre preziose.....  | 81,00  |
| e) fabbricanti e commercianti di<br>articoli con montature o<br>guarnizioni in metalli preziosi.....   | 202,00 |

#### Articolo 8

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Licenza per la pesca<br>professionale marittima (art. 4<br>della legge 17 febbraio 1982,<br>n. 41): per ogni unità adibita..... | 404,00 |
|--|--------|

Note:

1. (Nota soppressa)

#### Articolo 9

- |  |  |
|--|--|
| 1. Brevetti per invenzioni<br>industriali (regio decreto 29 giugno<br>1939, n. 1127; decreto del<br>Presidente della Repubblica 26<br>febbraio 1968, n. 849; decreto del |  |
|--|--|

Presidente della Repubblica 22  
giugno 1979, n. 338):

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico .....	54,00
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine .....	67,00
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine .....	101,00
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine .....	236,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine .....	472,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine .....	809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:	
primo anno .....	17,00
secondo anno .....	34,00
terzo anno .....	40,00
quarto anno .....	47,00
quinto anno .....	61,00
sesto anno .....	88,00
settimo anno .....	121,00
ottavo anno .....	168,00
nono anno .....	202,00
decimo anno .....	236,00
undicesimo anno .....	337,00
dodicesimo anno .....	472,00
tredicesimo anno .....	539,00
quattordicesimo anno .....	607,00
quindicesimo anno e successivi .....	741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
a) per la domanda .....	539,00
b) per la concessione .....	1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto .....	81,00

Note:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito:

a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio;

b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;

c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

#### Articolo 9-bis

1. Privativa per nuove varietà vegetali:

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) ..... 236,00

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

1 .....	101,00
2 .....	135,00
3 .....	168,00
4 .....	202,00
5 .....	236,00
6 .....	270,00
7 .....	303,00
8 .....	337,00
9 .....	371,00

10 .....	404,00
11 .....	438,00
12 .....	472,00
13 .....	505,00
14 .....	539,00
15 .....	573,00
16 .....	607,00
17 .....	640,00
18 .....	674,00
19 .....	708,00
20 e successive .....	741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda: .....	539,00
b) per la concessione: .....	1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
per ogni privativa .....	81,00
per la lettera di incarico .....	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.	

#### Articolo 10

1. Brevetto per modelli di utilità:	
a) per domanda di brevetto .....	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione .....	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate:	
1) rata per il primo quinquennio .....	337,00
2) rata per il secondo quinquennio .....	674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria .....	337,00
e) per la concessione della licenza .....	1.348,00
2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
a) per la domanda di brevetto .....	34,00

b)	per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione .....	674,00
c)	per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	
	a) rata per il I quinquennio .....	337,00
	b) rata per il II quinquennio .....	404,00
	c) rata per il III quinquennio .....	674,00
d)	per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno .....	67,00
e)	per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione .....	1.348,00
f)	per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	
	1) rata per I quinquennio .....	404,00
	2) rata per II quinquennio .....	674,00
	3) rata per III quinquennio .....	1.011,00
g)	per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno .....	101,00
3.	Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la lettera d'incarico .....	34,00
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) .....	81,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia .....	81,00

## Note:

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).

6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.

**Articolo 11**

1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
a) per la domanda di primo deposito .....	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe .....	67,00
2) per ogni classe in piu' .....	34,00
2. Registrazione per marchi collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito .....	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante	

generi di una o piu' classi .....	202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione .....	135,00
4. RegISTRAZIONI per marchi d'impresa d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per lettera di incarico .....	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) .....	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento .....	81,00

Note:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

**Articolo 12**

1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
a) per la domanda .....	1.011,00
b) per la registrazione .....	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia .....	81,00

Note:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

**Articolo 13**

1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di	
---	--

prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda .....	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato .....	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia .....	67,00

Note:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.

**Articolo 14**

1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione ..... 81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
  - a) per ogni disco o apparecchio analogo ..... 81,00
  - b) per ogni progetto ..... 34,00

**Articolo 16**

1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi:  
tassa di rilascio e annuale  
50.000
2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto:

a) taxa di rilascio	70.000
b) taxa annuale	50.000

## Note

1. Per la taxa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15.

**Articolo 17**

1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
- |   |             |
|---|-------------|
| a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni .....   | euro 0,70   |
| b) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive .....   | lire 8.000  |
| c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a taxa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. .... | lire 2.700  |
| d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:   |             |
| 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a taxa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali .....   | lire 30.000 |

- 2) su autoscafi non soggetti a  
tassa automobilistica (unita'  
da diporto e navi non da  
riporto) ..... euro 20,00
- e) per ogni abbonamento alle  
diffusioni televisive mediante  
apparecchi stabilmente  
installati su autoscafi,  
autovetture o altri autoveicoli  
di cui alla lettera c):
- 1) riguardante apparecchi di  
ricezione in bianco e nero ..... lire 18.000
- 2) riguardante apparecchi di  
ricezione anche a colori ..... lire 120.000
- f) per ogni abbonamento alle  
diffusioni televisive mediante  
apparecchi stabilmente  
installati su autovetture,  
autoveicoli e autoscafi di cui  
alla lettera d) n. 1:
- 1) riguardante apparecchi di  
ricezione in bianco e nero ..... lire 50.000
- 2) riguardante apparecchi di  
ricezione anche a colori ..... lire 350.000
- g) per ogni abbonamento alle  
diffusioni televisive mediante  
apparecchi stabilmente  
installati su autoscafi di cui  
alla lettera d) n. 2:
- 1) riguardante apparecchi di  
ricezione in bianco e nero ..... euro 34,00
- 2) riguardante apparecchi di  
ricezione anche a colori ..... euro 236,00

Note:

1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi.

2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.

3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.

4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.

5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in

occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.

6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.

7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

### Articolo 18

1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
  - a) di programmi televisivi:
    - 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 4.044,00
    - 2) tassa annuale ..... 2.022,00
  - b) di programmi radiofonici:
    - 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 674,00
    - 2) tassa annuale ..... 337,00
  
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
  - a) di programmi televisivi:
    - 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 13.480,00
    - 2) tassa annuale ..... 6.740,00
  - b) di programmi radiofonici:
    - 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 2.696,00
    - 2) tassa annuale ..... 1.348,00
  
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
  - a) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 3.370,00

b) tassa annuale ..... 1.685,00

Note:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

**Articolo 19**

1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):

a) tassa di rilascio ..... 5.392,00  
 b) tassa annuale ..... 2.696,00

**Articolo 20**

1. Autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):

a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:  
 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 4.044,00  
 2) tassa annuale ..... 2.696,00  
 b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:  
 1) tassa di rilascio o di rinnovo ..... 404,00  
 2) tassa annuale ..... 270,00

Note:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

**Articolo 21**

1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di

comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:

a) utenze residenziali	10.000
b) utenze affari	25.000

#### Note

1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

#### Articolo 22

Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopprese dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ..... 168,00

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);
5. Periti assicurativi per

- l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art. 82);
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

### Articolo 23

1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine ..... 67,00

#### Note:

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.